

Informativa per la clientela di studio

N. 134 del 12.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Agevolazioni in Unico per gli studenti

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere considerati anche i costi per lo studio universitario, sarà altresì necessario prestare attenzione ai diversi oneri deducibili e detraibili. Principalmente per quanto riguarda le spese relative all'iscrizione, non si dovrà dimenticare la detrazione del 19% delle stesse (entro i limiti stabiliti dei contributi versati per gli istituti statali in caso di università private). Attenzione anche agli sconti fiscali previsti per le erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie e di enti di ricerca, oltre che alla deducibilità dei contributi per il riscatto degli anni di laurea e alla detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.

La tipologia di reddito legato alla "formazione"

La tipologia di reddito che, più frequentemente, è legata alla "formazione" è rappresentata dai redditi assimilati al lavoro dipendente.

Rientrano in tale categoria:

- le borse di studio o assegni;
- premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a soggetti fiscalmente **residenti**, a meno che non sia prevista **un'esenzione** specifica.

Borse di studio e/o assegni corrisposti che non costituiscono reddito

Si ricorda che non costituiscono reddito le borse di studio e o gli assegni corrisposti:

- dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

- dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero. L'esenzione è riconosciuta, in base all'art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca);
- nell'ambito del programma "Socrates" comprese le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia **superiore a euro 7.746,85**;
- ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (*Non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. n. 325/1994 convertito dalla Legge n. 467/1994*);
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli di quest'ultimi (Legge n. 407/1998);
- per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall'osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993, dall'Enea e dall'ASI;
- dal governo italiano a cittadini **stranieri** in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. *d-ter* del Tuir) a decorrere dall'1/01/2007; rientrano tra queste anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell'ambito del programma *Erasmus Mundus*.

Premi per meriti particolari

L'art. 67 del Tuir, con riferimento ai redditi diversi, prevede una varietà di figure reddituali, non collegate tra loro, la cui unica caratteristica comune è l'apporto di un incremento di ricchezza che non trova disciplina nelle altre norme. Nell'ambito applicativo dei "**redditi diversi**" rientrano i "premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali".

Tali premi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Con riferimento ai premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali corrisposti ai soggetti **non residenti**, l'art. 21 del modello OCSE stabilisce la tassazione **esclusiva** nel Paese di residenza.

Erogazioni liberali

In base all'art. 10, comma 1, lettera l-quater del Tuir, sono deducibili le erogazioni liberali a favore di **università e fondazioni universitarie** (di cui all'art. 59, comma 3, Legge 388/2000), di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblici ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il riscatto della laurea

L'art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati **facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica **obbligatoria** di appartenenza.

Tra i contributi in questione rientrano quelli versati **facoltativamente** per il riscatto degli anni di università.

L'Agenzia, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della **buonuscita**.

Facoltà di riscatto

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

Osserva

Se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest'ultimo, in base all'art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007 spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.

Spese di istruzione

L'art. 15 del TUIR consente una detrazione dall'imposta lorda IRPEF, **pari al 19%**, calcolato sull'importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (**compresi anche i Conservatori di musica** e gli istituti musicali pareggiati).

Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l'agevolazione è ammessa **in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali**. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza di alcuni corsi e master.

Principio di cassa

Le detrazioni **seguono il principio di cassa** e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute.

Esse spettano anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell'art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.

Master e corsi

Con riferimento alle spese sostenute per master o corsi vari sono ammesse alla detrazione le spese per il conseguimento di:

- Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall'ordinamento universitario;
- Corsi di dottorato di ricerca presso l'università;
- Corsi presso università libere;
- Master universitari;
- Corsi presso istituti o università private o straniere; (sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell'istituto statale italiano). **Sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio;**
- Corsi SSIS per l'abilitazione a insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, in quanto assimilabili ai "corsi d'istruzione universitaria";
- Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e **riconosciute** con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Detrazione canoni di locazione

La normativa del Tuir (artt. 15 e 16) prevede, in caso di contratto di locazione di immobili **abitativi**, alcune detrazioni a favore del conduttore. Il contribuente può scegliere **quella più conveniente** (*non si cumulano*), sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge. Devono essere sempre rapportate alla durata del contratto e alla percentuale di intestazione.

Studenti universitari fuori sede	I contratti stipulati o rinnovati ex lege 431/1998, i contratti di ospitalità /assegnazione in godimento/ locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.	La detrazione è pari al 19% dei canoni effettivamente pagati (l'importo massimo della spesa è di 2.633,00 euro). <u>Il contratto può essere intestato ai genitori.</u> 2.633 euro è il limite massimo per contribuente anche nell'ipotesi in cui il genitore sostenga le spese per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico.	Nel 730/2012 rigo E17, E18, E19 (altre spese) codice 18. In UNICO PF 2012 Quadro RP, rigo RP 17, RP18, RP 19 (altre spese) codice 18.
---	---	--	---

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍